

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 30)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

**OGGETTO: Affidamento incarico professionale di
collaborazione occasionale e supporto Area
Urbanistica del Comune di Pogliano Milanese
all'Arch. Marco Grassi**

LA RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 12390/CL del 16/12/2015 con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità dell'area Urbanistica all' Arch. Ferruccio Migani;

PREMESSO che:

- presso l'Area Urbanistica sono presenti n. 2 dipendenti con rapporto di lavoro part time (rispettivamente per 18 e per 30 ore settimanali) e n. 1 dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- in questo periodo gli uffici di detta Area lamentano una grave carenza di organico dovuta ad assenza per congedo ordinario per malattia del Responsabile (dipendente a tempo pieno);
- la carenza di organico di cui sopra sta rendendo pressoché impossibile garantire il regolare svolgimento delle importanti attività amministrative affidate a detta Area e il rispetto degli obblighi di legge;
- la grave situazione testé esposta appare di non rapida risoluzione, ma anzi destinata a protrarsi per alcuni mesi;

PRESO ATTO CHE con Decreto Sindacale prot. n. 3495/CL del 06/04/2017 alla già Responsabile dell'Area Lavori Pubblici (lavori pubblici, manutenzione del patrimonio, viabilità e illuminazione pubblica e servizi connessi, ecologia e tutela ambientale), è stata attribuita - temporaneamente e in sostituzione dell'Arch. Migani, ovvero fino al suo rientro in servizio assente per malattia - la posizione di responsabilità riferita all'Area Urbanistica (urbanistica e gestione territorio, sportello unico attività produttive, edilizia residenziale pubblica locale);

RICHIAMATE:

- La nota prot. n. 3555 del 06.04.2017 con la quale l'Arch. Frediani segnalava l'improcrastinabile necessità di conferire un incarico occasionale ad un soggetto esterno già operante nell'ambito delle pubbliche amministrazioni locali che possa fattivamente supportare l'operato dell'Area Urbanistica e garantire, conseguentemente, il regolare espletamento delle importanti attività di competenza.
- La Delibera di G.C. n. 33 del 07.04.2017 con la quale si dava mandato all'Arch. Giovanna Frediani Responsabile dell'Area Lavori Pubblici affinché, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia, affidi apposito incarico di collaborazione occasionale per fornire idoneo supporto all'Area Urbanistica di questo Comune per l'attuazione degli obiettivi del settore ;

RAVVISATA pertanto l'improcrastinabile necessità, in questo particolare momento, di conferire un incarico occasionale ad un soggetto esterno già operante nell'ambito delle pubbliche amministrazioni locali che possa fattivamente supportare l'operato dell'Area Urbanistica e garantire, conseguentemente, il regolare espletamento delle attività di competenza;

ACCERTATO preliminarmente che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, come di fatto evidenziate;

RICHIAMATO a tal fine l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che testualmente recita: *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di*

completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.";

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 131 e ss;

EFFETTUATA ai sensi dell'art. 134 del citato Regolamento, una ricognizione sulla vigente dotazione organica comunale e rilevato che, allo stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire detto incarico. In particolare, i dipendenti assegnati all'Area Lavori Pubblici, oltre a non avere competenze specifiche in materia di urbanistica - edilizia, sono già completamente impegnati nello svolgimento delle attività di detta Area; presso l'Area Urbanistica, alla luce di quanto sopra, presta servizio un solo dipendente con rapporto di lavoro part-time;;

RITENUTO, inoltre, ai sensi dell'art. 138 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che per affidare l'incarico de quo si possa escludere il ricorso alla procedura selettiva in considerazione della particolare urgenza e gravità della situazione che non consentono l'espletamento della procedura comparativa;

INDIVIDUATO, pertanto, quale soggetto idoneo ad assumere l'incarico, all'Arch. Grassi – dipendente del Comune di Vanzago (MI)– Cat. C3 - con la qualifica di Istruttore Tecnico presso l'Area Tecnica, il cui curriculum è allegato al presente atto; (all.1)

EVIDENZIATO CHE:

- ✓ Con nota del 12.04.2017 prot. n. 3841, l'Arch. Giovanna Frediani, temporaneamente Responsabile dell'Area Urbanistica, ha chiesto autorizzazione al Comune di Vanzago per lo svolgimento dell'attività occasionale ex art. 53, D.Lgs n. 165/2001 e.s.m.i., dell'Arch. Marco Grassi dipendente presso l'Area Tecnica;
- ✓ il Comune di Vanzago per il tramite del Responsabile dell'Area Tecnica arch. Redeo Cominoli ha espresso, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in data 20.04.2017 ns. prot. 4136, il proprio assenso all'espletamento dell'incarico in parola da parte del proprio dipendente nel periodo dal 26.04.2017 al 30.09.2017;(all. 2)
- ✓ l'arch. Marco Grassi ha prodotto idonea dichiarazione di insussistenza ed incompatibilità di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'attività del Comune di Pogliano Milanese;(all.3)

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55 della Legge 244/2007 che testualmente recita: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

EVIDENZIATO che le attività organizzative e finanziarie attengono a funzioni istituzionali dell'ente e, pertanto, si rileva la sussistenza dei requisiti che legittimano il conferimento dell'incarico;

RILEVATO che, molto utile ai fini della corretta individuazione della tipologia di incarichi, è la distinzione operata dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – con delibera 15.02.2005, n. 6/CONTR/05. Secondo la Corte, infatti, “gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (v. al riguardo anche l'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, secondo cui gli incarichi di studio sono adempiuti con la consegna dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti [...] entro il termine stabilito dalla lettera d’incarico. I risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e del prodotto finale della stessa”).. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.”;

RILEVATO che l’incarico che si intende conferire non è classificabile fra quelli di studio, ricerca e consulenza ma è relativo ad una prestazione di servizi, funzionalmente esternalizzabili a soggetti terzi, riconducibile ad “obblighi di fare”;

RITENUTO necessario in particolare conferire l'incarico occasionale in argomento ad un soggetto esterno per l’attuazione, in particolare, del seguente obiettivo:

- Atti propedeutici alla realizzazione della R.S.A..;

RIBADITO che l’affidamento dell’incarico in parola ha luogo in relazione alle seguenti motivazioni:

- necessità di dotare l'Area Urbanistica del Comune di una figura professionale esterna di supporto per l'attuazione dei suddetti obiettivi;
- mancanza di altre figure all’interno dell’Ente aventi una preparazione specifica in materia;

RILEVATO che, in ordine all’affidamento dell’incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- a. l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione (attività Area Urbanistica);
- b. la prestazione è di natura temporanea (dal 26.04.2017 al 30.09.2017) ed altamente qualificata (in quanto è affidata ad un dipendente di altro ente di analoghe dimensioni demografiche e problematiche organizzative; la formazione acquisita dal prestatore in ambito pubblico consente l’immediata fruibilità dell’incarico);
- c. sono preventivamente determinati luogo (presso la sede del Comune di Pogliano Milanese), oggetto dell’incarico (supporto all'Area Urbanistica) e compenso della collaborazione (massimo € 5.000,00 lordo);

DATO ATTO che lo scrivente Responsabile provvederà a verifica del raggiungimento del risultato;

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell’instaurando rapporto, che:

- il prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- il prestatore instaura con il Comune di Pogliano Milanese un rapporto collaborativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non comporta l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

RILEVATO che nell’incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella materia riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dell’esecutore;

RITENUTO di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi);

VISTI altresì:

- l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- l'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 2222 e successivi del Codice Civile;
- l'art. 10bis del D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio Comunale;

VISTO il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2017;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per € 2.500,00 alla missione 1 programma 6 macro aggregato 03/cap. 1040 della spesa corrente, dando atto che per la restante somma di Euro 2.500,00 si dovrà adottare apposita variazione di bilancio per la necessaria integrazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 109;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in narrativa all'Arch. Marco Grassi, dipendente del Comune di Vanzago (MI) – Cat. C3 - con la qualifica di Istruttore Tecnico presso il servizio di Edilizia Privata e pubblica – l'incarico di collaborazione occasionale per il supporto all'Area Urbanistica del Comune di Pogliano Milanese per l'attuazione, in particolare, del seguente obiettivo:
 - Atti propedeutici alla realizzazione della R.S.A.;
2. DI PRECISARE che il compenso della collaborazione non potrà in ogni caso superare l'importo massimo di € 5.000,00 al lordo della ritenuta Irpef 20%;
3. DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, a favore dell'Arch. Marco Grassi la somma complessiva di € 2.500,00.-, al lordo della ritenuta Irpef 20 %, oltre a € 212,50.- a titolo di Irap a carico dell'Ente, già previsti, alla missione 1 programma 6 macro aggregato 03/cap. 1040 della spesa corrente – del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, precisando che si provvederà con successiva determinazione ad impegnare la restante somma dopo apposita variazione di bilancio;

capitolo	Missione- Programma Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016	2017	2018	Successivi
1040	01.06.1.03	1.03.02.11.999	CP	€ 2.500,00			
175	01.02.1.02	1.02.01.01.001	CP	€ 212,50			

4. DI DARE ATTO che:

- all'incarico in parola si applicano le disposizioni previste all'art. 2222 e successivi del Codice Civile in materia di "contratto d'opera";
- il compenso per la prestazione in argomento è fiscalmente riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 quale "lavoro autonomo non esercitato abitualmente";
- il compenso spettante all'incaricato concorre alla determinazione del carico I.R.A.P. secondo il metodo retributivo nella misura dell'8,5% in conformità alle previsioni dell'art. 10bis del D.Lgs. 446/1997;
- il compenso, qualora se ne rilevassero i presupposti, è assoggettato al regime contributivo I.N.P.S. contemplato dall'art. 44, comma 2 del D.L. 269/2003;
- lo scrivente Responsabile provvederà a verifica del raggiungimento del risultato;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Arch. Marco Grassi.

Pogliano Milanese, 21.04.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI
Arch. Giovanna Frediani